

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4293-A

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(CRAXI)

E DAL MINISTRO DELLE FINANZE  
(VISENTINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(GORIA)

E COL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI  
(GAVA)

—

---

*Presentato il 22 dicembre 1986*

---

Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1986, n. 881, concernente disposizioni urgenti per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e della attività di alcuni uffici finanziari e per il differimento di termini in materia tributaria, nonché norme per la notificazione di atti a mezzo posta al contribuente

## TESTO

DEL DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1986, n. 881, concernente disposizioni urgenti pr assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e dell'attività di alcuni uffici finanziari e per il differimento di termini di atti a mezzo posta al contribuente.

## ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 22 dicembre 1986, n. 881, concernente disposizioni urgenti per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e della attività di alcuni uffici finanziari e per il differimento di termini in materia tributaria, nonché norme per la notificazione di atti a mezzo posta al contribuente.

## TESTO

DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1986, n. 881, concernente disposizioni urgenti pr assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e dell'attività di alcuni uffici finanziari e per il differimento di termini di atti a mezzo posta al contribuente.

## ART. 1.

1. Il decreto-legge 22 dicembre 1986, n. 881, concernente disposizioni urgenti per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e della attività di alcuni uffici finanziari e per il differimento di termini in materia tributaria, nonché norme per la notificazione di atti a mezzo posta al contribuente, è convertito in legge, con le seguenti modificazioni:

*all'articolo 1:*

*al comma 1, la data: « 31 dicembre 1988 », è sostituita dalla seguente: « 30 giugno 1988 »;*

*dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

*1-bis. In nessun caso l'ammontare complessivo degli aggi percepiti negli anni 1987 e 1988 sui ruoli posti in riscossione e sui versamenti diretti riscossi negli stessi anni, nonché dell'integrazione o dell'indennità annuale spettante per i medesimi anni 1987 e 1988, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, può eccedere l'ammontare complessivo, maggiorato del 4 per cento, degli aggi percepiti sui ruoli posti in riscossione nell'anno 1986 e degli aggi sui versamenti diretti percepiti nello*

stesso anno, nonché dell'integrazione o dell'indennità annuale spettante per il 1986. Con decreto del ministro delle finanze sono stabilite le modalità per il computo delle somme dovute dall'esattoria e per il loro versamento.

*dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:*

*5-bis.* Il primo comma dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, è sostituito dal seguente: « La cessione dell'esattoria deve essere approvata dal prefetto, sentiti i pareri del comune e dell'intendente di finanza, previo accertamento delle condizioni richieste dall'articolo 18 ».

*All'articolo 2:*

*il comma 3 è soppresso;*

*dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:*

*4-bis.* L'articolo 3, comma quinto, della legge 11 maggio 1981, n. 213, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti è così sostituito:

« Per la preparazione di liquori, di acquaviti e di frutta allo spirito destinati al consumo interno, effettuata ai sensi dell'articolo 2 del predetto regio decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226 e dell'articolo 14, secondo comma, del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1955, n. 1037, è concesso l'abbuono dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine sui cali effettivamente accertati di spirito impiegato, purché non superino le seguenti misure:

*a)* 3 per cento per tutte le operazioni di preparazione, di trasformazione e di confezionamento;

*b)* in aggiunta al calo di cui alla lettera *a)*, 4 per cento o 6 per cento rispettivamente dopo sei mesi o dodici mesi di giacenza in magazzino. Per i periodi successivi, ai cali suddetti si ag-

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

giunge il 5 per cento annuo. Gli abbuoni di cui alla presente lettera sono frazionabili per mese.

*All'articolo 3, le parole: « moltiplicando per 250 », sono sostituite dalle seguenti: « moltiplicando per 220 ».*

*Identico.*

ART. 2.

Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, si applicano, a decorrere dall'anno 1986, anche al personale della Ragioneria generale dello Stato addetto ai servizi della Ragioneria centrale del Ministero delle finanze. La ripartizione del compenso è effettuata con i criteri adottati per il personale del Ministero delle finanze.